Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0455

Elezioni europee 2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 sulle elezioni europee 2024 (2023/2016(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 10 e 14 e l'articolo 17, paragrafo 7,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 20 e 22,

– vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini[1],

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali, del 28 aprile 2011, su una proposta di modifica dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014[2],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[3],

– vista la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla

1 GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
2 GU C 75 del 26.2.2016, pag. 109.
3 GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976[1],

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee[2],

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 dicembre 2020, sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

– vista la sua posizione del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, e l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione[3],

– visti gli emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 15 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[4],

– visti gli emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 2 febbraio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica[5],

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2023 sul parlamentarismo, la cittadinanza europea e la democrazia[6]

– vista la decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo, del 22 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo[7],

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0332/2023),

A. considerando che alle elezioni europee del 2019 si è registrato il tasso di partecipazione più elevato alle elezioni del Parlamento europeo degli ultimi 20 anni, pari al 50,66 % dell'elettorato (con un aumento di otto punti percentuali rispetto al 2014), il che costituisce un segnale positivo che mostra che i cittadini europei nutrono un crescente interesse per le questioni europee e ritengono che la

1 GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1.
2 GU C 425 del 20.10.2021, pag. 98.
3 GU C 465 del 6.12.2022, pag. 171.
4 GU C 125 del 5.4.2023, pag. 485.
5 GU C 267 del 28.7.2023, pag. 36.
6 Testi approvati, P9_TA(2023)0330.
7 GU L 238 del 27.9.2023, pag. 114.

legislazione dell'UE abbia un impatto sulla loro vita quotidiana; che 19 Stati membri hanno segnalato un incremento dell'affluenza nazionale alle urne, con aumenti significativi rispetto al 2014 registrati in Polonia, Romania, Spagna, Austria, Ungheria, Germania, Slovacchia e Cechia;

B. considerando che la decisione del Consiglio del 2018 che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ha introdotto alcuni miglioramenti, come l'aggiunta dei loghi dei partiti politici europei sulle schede elettorali per le elezioni al Parlamento europeo; che essa deve ancora essere ratificata da tutti gli Stati membri; considerando che la proposta di legge elettorale europea, approvata dal Parlamento europeo il 3 maggio 2022, la quale prevede importanti miglioramenti, farebbe fronte all'attuale frammentazione in 27 diversi sistemi elettorali e renderebbe le norme elettorali più moderne e uniformi all'interno dell'UE;

C. considerando che il sistema dei candidati capilista promuoverebbe un dibattito pubblico europeo e rafforzerebbe i partiti politici europei;

D. considerando che le elezioni europee del 2019 non sono culminate nella scelta di un presidente della Commissione mediante il sistema dei candidati capilista; che la mancata riforma della legge elettorale europea ha rappresentato un ulteriore ostacolo all'efficace attuazione del sistema dei candidati capilista; che la mancata attuazione del sistema dei candidati capilista ha suscitato delusione tra molti elettori e ridotto la fiducia nel processo; che tale delusione deve essere evitata alle elezioni europee del 2024; che l'elezione del presidente della Commissione richiede il sostegno della maggioranza dei deputati al Parlamento europeo;

E. considerando che l'effettiva attuazione del sistema dei candidati capilista richiede che il Parlamento sia in grado di indicare un candidato comune per la carica di presidente della Commissione prima che il Consiglio europeo presenti la sua proposta;

F. considerando che diversi Stati membri non hanno ancora affrontato in modo adeguato gli ostacoli persistenti né attuato disposizioni adeguate per agevolare il voto dei cittadini con disabilità, il che impedisce l'effettiva partecipazione e rappresentanza di questi cittadini nell'ambito dei processi democratici;

G. considerando che il pieno esercizio dei diritti elettorali concessi dai trattati ai cittadini mobili nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo è ancora contrastato da ostacoli ingiustificati alla partecipazione democratica, compresa la mancanza di consapevolezza delle condizioni e delle norme applicabili; che la Commissione ha presentato una proposta legislativa che affronta alcune di queste preoccupazioni;

H. considerando che troppo spesso le campagne politiche per le elezioni europee condotte negli Stati membri non sono sufficientemente "europee", ma sono dominate da discussioni politiche di natura puramente nazionale, regionale e locale; che i partiti politici e i candidati hanno la responsabilità di informare in modo adeguato i cittadini in merito alle sfide politiche a livello dell'UE;

Rafforzare la democrazia europea alle elezioni del 2024

1. accoglie con favore la maggiore affluenza alle urne alle elezioni europee del 2019 e si adopera per aumentare ulteriormente l'affluenza alle elezioni europee del 2024; sottolinea l'importanza di aumentare la partecipazione alle elezioni; osserva che sono necessari ulteriori sforzi per aumentare l'affluenza alle urne tra i cittadini mobili; deplora la mancanza di progressi da parte del Consiglio per quanto riguarda l'adozione della nuova legge elettorale europea, approvata dal Parlamento europeo il 3 maggio 2022; invita il Consiglio ad adottarla senza indugio; si augura che il Consiglio raggiunga un compromesso basato su un consenso sull'integralità della proposta del Parlamento;

2. sottolinea l'importante ruolo dei partiti politici europei e di tutti i pertinenti portatori di interessi nel contribuire al dibattito sulle questioni di politica pubblica europea e nel formare una coscienza politica europea; deplora tuttavia che le restrizioni previste dagli attuali quadri normativi dell'UE e nazionali impediscano ai partiti politici europei di partecipare pienamente alle campagne elettorali europee; incoraggia i partiti politici europei a condurre campagne proprie per le elezioni europee; invita i partiti politici nazionali ed europei e, se del caso, gli Stati membri a:

 – condurre la campagna per le elezioni europee nel rispetto dei valori dell'Unione,

 – difendere le norme democratiche e le norme democratiche interne ai partiti al fine di garantire, in particolare, che la nomina dei candidati avvenga in modo democratico, compresi i candidati capilista alla presidenza della Commissione europea,

 – elaborare i manifesti in tempo utile, prima delle elezioni,

 – migliorare la visibilità dei partiti politici europei nei dibattiti pubblici e nelle campagne mediatiche, anche per quanto riguarda i loro nomi e/o loghi,

 – identificare in modo coerente i loro omologhi europei nelle comunicazioni pubbliche,

– incoraggiare la presenza visibile di nomi e/o loghi dei partiti politici europei sulle schede elettorali e sul materiale utilizzato per la campagna,

– sensibilizzare in merito alle nuove norme per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee prima che entrino formalmente in vigore,

– raggiungere un accordo su come procedere durante il processo postelettorale, anche per quanto riguarda i negoziati relativi ai presidenti delle istituzioni dell'Unione,

3. sostiene il piano d'azione per le campagne europee (E-CAP) così come redatto dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF), in particolare in relazione alla visibilità dei candidati capilista e dei partiti politici europei; sottolinea l'importanza del lavoro dell'APPF nell'informare i cittadini;

4. deplora che il sistema dei candidati capilista per l'elezione del presidente della Commissione europea non sia stato attuato in occasione delle elezioni europee del 2019; si rammarica inoltre che non siano stati compiuti progressi su tale questione dal 2019 né da parte del Consiglio europeo né della Commissione europea, che si erano impegnati a migliorare la democrazia europea; ritiene che sia necessario stabilire un nesso chiaro e credibile tra la scelta degli elettori e l'elezione del presidente della Commissione; invita i partiti politici europei, i partiti politici nazionali e i governi nazionali a collaborare per garantire tale risultato alle prossime elezioni; osserva che l'elezione del presidente della Commissione dipende dall'ottenimento del sostegno da parte della maggioranza dei deputati al Parlamento europeo affinché si tenga pienamente conto dei risultati elettorali, come previsto dal trattato di Lisbona;

5. invita il Consiglio europeo a fornire certezze sul sistema dei candidati capilista ai cittadini europei e a porre fine agli accordi raggiunti a porte chiuse; esorta il Consiglio europeo ad avviare consultazioni a tal fine con largo anticipo al fine di attuare il principio del candidato capolista alla luce dell'esito delle elezioni europee;

6. si augura che tutti i partiti politici europei nominino i loro candidati alla carica di presidente della Commissione a tempo debito, almeno 12 settimane prima del giorno delle elezioni;

7. chiede l'istituzione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema dei candidati capilista nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 7, TUE; chiede alla Presidente del Parlamento europeo di iniziare immediatamente i lavori preparatori in vista di un tale accordo; ritiene che i candidati capilista e i presidenti dei partiti politici europei e dei rispettivi gruppi parlamentari dovrebbero avviare negoziati subito dopo le

elezioni europee del 2024 per trovare un accordo a nome del Parlamento europeo su un candidato comune alla presidenza della Commissione, prima che il Consiglio europeo avanzi la sua proposta;

8. ritiene che il candidato capolista del partito politico europeo che ha ottenuto la quota maggiore di seggi alle elezioni del Parlamento europeo debba in primo luogo guidare i negoziati per individuare il candidato comune con la maggioranza più ampia, seguito, se necessario, in tale sforzo dagli altri candidati capilista, tenendo conto in proporzione della quota di seggi ottenuti dai rispettivi partiti politici europei; propone che la Presidente del Parlamento europeo sia disponibile, se necessario, a guidare tale processo;

9. sottolinea che spetterà alla Presidente del Parlamento europeo comunicare al Consiglio europeo il nome del candidato comune del Parlamento alla carica di presidente della Commissione europea;

10. raccomanda che, in assenza di un candidato comune del Parlamento europeo per la presidenza della Commissione, il presidente del Consiglio europeo avvii consultazioni con la Presidente del Parlamento europeo, i capilista, i presidenti dei partiti politici europei e dei rispettivi gruppi parlamentari, prima che il Consiglio europeo formuli la sua proposta al Parlamento europeo;

11. ritiene, a tal fine, che il Consiglio europeo dovrebbe attendere a presentare la sua proposta di candidato alla presidenza della Commissione europea per consentire al Parlamento europeo di presentare un candidato comune, conformemente alle consultazioni appropriate di cui all'articolo 17, paragrafo 7, TUE e al principio di leale cooperazione;

12. ricorda la prerogativa del Parlamento europeo di scegliere il proprio Presidente;

13. si attende che i partiti politici europei e i loro gruppi parlamentari adottino un "accordo legislativo" per la legislatura 2024-2029 per ottenere una maggioranza in Parlamento prima della nomina della Commissione sulla quale quest'ultima possa basare il suo programma di lavoro e per garantire agli elettori europei un seguito coerente alle elezioni; osserva che ogni candidato alla Commissione europea deve sottoscrivere questo "accordo legislativo" al fine di ottenere il sostegno della maggioranza del Parlamento; rileva che per attuare tale accordo è fondamentale disporre di un ampio sostegno politico;

14. è convinto che l'istituzione di un'unica giornata elettorale comune europea creerebbe un processo elettorale paneuropeo più coerente;

15. ricorda la responsabilità di controllo politico conferita al Parlamento dai trattati; sottolinea che la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento costituisce un importante principio di controllo democratico interno; ricorda che le audizioni dei

commissari designati e del collegio dei commissari rappresentano un passo fondamentale verso l'ulteriore democratizzazione del processo decisionale dell'UE e stanno acquisendo importanza come mezzo volto a ottenere che il Parlamento assuma un ruolo più incisivo nella definizione dell'agenda a livello dell'Unione;

Partecipazione e diritto di voto dei cittadini

16. ritiene essenziale garantire che tutti i cittadini dell'Unione che hanno diritto di voto e di eleggibilità, compresi i cittadini mobili dell'Unione, i cittadini con disabilità e quelli senza fissa dimora, possano esercitare tale diritto;

17. invita gli Stati membri a garantire l'accessibilità delle elezioni attraverso l'introduzione di misure volte a garantire l'accesso alle informazioni e modalità di voto accessibili, ad esempio mediante l'uso di tecnologie, formati e tecniche assistivi come il Braille, i codici QR, la stampa a grandi caratteri, l'informazione audiovisiva, le matrici tattili, le informazioni di facile lettura e la comunicazione nella lingua dei segni; ritiene che le campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica siano fondamentali per aumentare l'affluenza alle urne e invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo al riguardo, coinvolgendo anche le organizzazioni della società civile;

18. ritiene che l'accesso alle informazioni sulla campagna elettorale sia una condizione necessaria per migliorare la partecipazione dei cittadini alle elezioni; invita gli Stati membri a incoraggiare i rispettivi media nazionali affinché offrano una copertura mediatica delle elezioni tale da consentire ai cittadini europei di esercitare il loro diritto di voto e di cogliere la dimensione europea di loro scelta, anche nelle zone rurali;

19. ritiene che la campagna di informazione istituzionale del Parlamento contribuisca, in collaborazione con le organizzazioni della società civile, al dibattito sulle questioni di politica pubblica europea e alla formazione di una coscienza politica europea relativa alla democrazia parlamentare e che sostenga la campagna elettorale condotta da tutti i partiti politici europei; accoglie con favore gli sforzi coordinati compiuti da tutte le istituzioni dell'UE a tale riguardo;

20. ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri affinché concedano a tutti i cittadini dell'Unione che vivono o lavorano in un paese terzo il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo; invita gli Stati membri a collaborare strettamente con il Parlamento europeo e il servizio europeo per l'azione esterna al fine di informare i cittadini dell'Unione nei paesi terzi in merito alle elezioni europee e agevolare la loro partecipazione a tali elezioni; invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a incoraggiare i ministri degli Esteri degli Stati membri a scambiare

buone pratiche per le campagne di informazione e a facilitare le modalità di voto dall'estero, tra cui la creazione di seggi elettorali accessibili al di fuori dell'UE e il ricorso al voto per corrispondenza o ad altre forme di votazione a distanza;

21. deplora che la mancanza di progressi in seno al Consiglio sulla proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini mobili dell'Unione impedirà che le innovazioni proposte dalla Commissione e dal Parlamento entrino in vigore in tempo per le elezioni del 2024;

22. incoraggia l'introduzione del voto per corrispondenza per evitare che l'impossibilità di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni impedisca ai cittadini dell'Unione di esercitare il loro diritto di voto; sostiene inoltre l'introduzione di strumenti complementari per facilitare il voto, quali il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e online;

23. ritiene che la parità di genere sia un elemento fondamentale per migliorare la rappresentanza alle elezioni; accoglie con favore i progressi compiuti in seguito alle elezioni europee del 2019 nel creare un Parlamento equilibrato sotto il profilo di genere, ma sottolinea le disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro livelli di rappresentanza femminile; incoraggia, a tale proposito, l'attuazione delle disposizioni approvate dal Parlamento il 3 maggio 2022 sulla nuova legge elettorale europea;

24. ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di allineare e abbassare l'età di voto e l'età minima per candidarsi, come indicato nella proposta di legge elettorale e nelle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa;

Resilienza istituzionale

25. ritiene che la disinformazione e le ingerenze straniere costituiscano un grave attacco all'integrità del processo elettorale e alla democrazia europea; sottolinea che le piattaforme digitali svolgono un ruolo essenziale nella lotta alla disinformazione;

26. riconosce gli sforzi compiuti dalle istituzioni dell'UE per contrastare la disinformazione e le ingerenze straniere, ad esempio mediante il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2022 e il sistema di allarme rapido; sottolinea, tuttavia, la necessità di garanzie e misure più solide contro la disinformazione e le ingerenze interne ed esterne nel processo elettorale; si impegna a intensificare gli sforzi per contrastare i tentativi di ingerenza straniera in seno al Parlamento europeo;

27. pone l'accento sui negoziati interistituzionali in corso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai

partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee; invita la Commissione e il Consiglio a proseguire i negoziati interistituzionali in uno spirito di leale cooperazione; accoglie con favore l'accordo raggiunto dai colegislatori su un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica; si compiace dell'applicabilità di alcune delle sue disposizioni, come quelle sulla non discriminazione, in vista delle elezioni del 2024; invita gli Stati membri ad attuare pienamente le altre disposizioni del regolamento una volta che saranno entrate in vigore;

28. ricorda che il Parlamento ha approvato una risoluzione e sta lavorando all'elaborazione di proposte di modifica dei trattati, tra l'altro per aumentare la legittimità democratica dell'UE e per consentire un seguito adeguato alle proposte approvate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa; osserva che le elezioni del 2024 rappresentano un'occasione unica per avviare un dibattito a livello dell'UE sulla riforma dell'Unione sulla base delle proposte di riforma dei trattati presentate dal Parlamento; invita il Consiglio europeo ad adottare rapidamente una posizione sul mantenimento di una convenzione dopo l'approvazione da parte del Parlamento delle sue proposte; ribadisce il proprio sostegno a una riforma dei trattati in tale contesto;

29. chiede una riforma dei trattati e esorta il Consiglio e, in ultima istanza, il Consiglio europeo a dare seguito alla sua proposta di attivare l'articolo 48 TUE al fine di stabilire una convenzione;

30. sottolinea la necessità di rafforzare la fiducia dell'elettorato nei processi elettorali garantendo che tutte le elezioni siano libere ed eque; osserva, a tale proposito, che dal 6 al 9 novembre 2023 l'OSCE ha condotto una missione di valutazione delle esigenze in quattro Stati membri per esaminare la preparazione di una missione di osservazione delle elezioni europee; suggerisce alla Presidenza del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a inviare lettere di invito all'OSCE affinché osservi le elezioni europee e sfrutti appieno tale possibilità;

31. chiede alla commissione per gli affari costituzionali di valutare se alcune disposizioni e raccomandazioni della presente risoluzione possano essere integrate nel regolamento del Parlamento;

°

° °

32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.